

**Technogym S.p.A.**



**The Wellness Company**

*Regolamento delle assemblee degli azionisti*

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di Technogym S.p.A. (di seguito la “**Società**”).
2. Il Regolamento sarà applicato nel momento e per il periodo in cui le azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni eventualmente esistenti della Società dovessero essere ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato all’interno dell’Unione Europea.
3. Il Regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria della Società in data [●], è a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le assemblee. Il Regolamento è altresì disponibile sul sito *internet* della Società [www.technogym.com](http://www.technogym.com).

## **CAPO II COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA**

### **Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

1. Possono intervenire in assemblea coloro che sono a ciò legittimati ai sensi di legge e dello statuto della Società (di seguito lo “**Statuto**”).
2. È possibile intervenire mediante rappresentante secondo quanto disposto dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
3. Possono partecipare all’assemblea i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società.
4. Con il consenso del presidente dell’assemblea (di seguito il “**Presidente**”) e secondo le modalità determinate dal medesimo, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente, rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, dipendenti della Società, membri degli organi amministrativi o di controllo e/o dipendenti di società del gruppo, consulenti, esperti e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
5. Con il consenso del Presidente e secondo le modalità determinate dal medesimo, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente, per lo svolgimento, tra l’altro, delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, il personale ausiliario e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio di cui al successivo articolo 4, comma 2.
6. Con il consenso del Presidente e secondo le modalità determinate dal medesimo, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari, esponenti della comunità economico-finanziaria, giornalisti accreditati per la singola

assemblea da pubblicazioni quotidiane o periodiche, italiane o estere, o da reti radio/televisive, italiane o estere. Gli accrediti e le richieste di partecipazione devono pervenire alla Società entro le ore 18.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di prima, o unica, convocazione dell'assemblea. I soggetti indicati al presente comma, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

### **Art. 3**

#### **Verifica della legittimazione alla presenza e all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi**

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla presenza e all'intervento in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, devono esibire al personale ausiliario incaricato dalla Società (di seguito il **"Personale Ausiliario"**), all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare il Personale Ausiliario rilascia apposita scheda di partecipazione/votazione o altro strumento, anche elettronico, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, validi ai fini dell'esercizio del diritto di voto e per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.
3. Coloro che hanno diritto di partecipare o essere presenti in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 4, 5 e 6, devono esibire al Personale Ausiliario all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare il Personale Ausiliario rilascia apposito contrassegno identificativo per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza e all'intervento in assemblea.
4. I soggetti presenti che per qualsiasi ragione intendano allontanarsi dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Personale Ausiliario e a restituire la scheda di partecipazione/votazione, lo strumento, anche elettronico, ovvero il contrassegno identificativo ricevuti. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al Personale Ausiliario che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione, dello strumento, anche elettronico, ovvero del contrassegno identificativo.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari del diritto di voto possono far pervenire preventivamente la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria della Società con le modalità

eventualmente specificate nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.

6. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuno di detti apparecchi, strumenti o congegni, ne determina condizioni e limiti. In particolare, il Presidente può decidere che i lavori dell'assemblea possano essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte ed alla redazione del verbale nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

#### **Art. 4**

#### **Presidente, segretario, notaio e Personale Ausiliario**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo Statuto o, in caso di assenza o impedimento dei soggetti indicati dallo Statuto, la persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato secondo le disposizioni di legge e di Statuto (di seguito il "**Segretario**"). Il Segretario assiste il Presidente nella redazione del verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto ai sensi di legge e di Statuto (di seguito il "**Notaio**"). Con il consenso del Presidente, il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare o essere presenti all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
5. Il Presidente, per il servizio d'ordine e il necessario supporto tecnico, si avvale del Personale Ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
6. Il Presidente, anche su segnalazione del Personale Ausiliario, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto in assemblea.

**Art. 5**  
**Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori**

1. Il Presidente accerta, anche avvalendosi del Personale Ausiliario e degli altri assistenti incaricati dal Presidente, l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al presente articolo 5, comma 5, deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.
2. Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari del diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per delega o altra forma di rappresentanza. Sotto la direzione del Presidente è redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società con la specificazione del numero di azioni e voti da ciascuno rappresentati. Inoltre il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione assembleare dei soggetti indicati dal precedente articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6.
3. Il Presidente, dopo aver accertato che l'assemblea è regolarmente costituita e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, dichiara aperti i lavori assembleari e dà lettura dell'ordine del giorno. Eventuali interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'assemblea sono limitati a questa fase. Di regola, e salva diversa determinazione del Presidente, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.
4. Qualora non siano raggiunte le percentuali necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, non prima che siano decorsi 90 (novanta) minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove esistente.
5. Il Presidente nel corso dell'assemblea accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti stessi.

**CAPO III**  
**DISCUSSIONE**

**Art. 6**  
**Ordine del giorno**

1. Di regola, e salva diversa determinazione del Presidente, il Presidente o, su suo invito, i membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società e coloro che lo assistono ai sensi dei precedenti articoli 2 o 4 illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

**Art. 7**  
**Interventi nella discussione**

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che intervengono all'assemblea in quanto legittimati al diritto di voto e che abbiano richiesto di prendere la parola. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea.
2. Nel corso della discussione, tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 10.
3. Coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario, al Notaio o all'eventuale ufficio di presidenza. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste d'intervento che in ogni caso non potranno essere formulate prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e dopo che sia stata dichiarata chiusa la discussione su tale argomento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente, di regola, concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
5. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione.
6. I soggetti di cui al precedente articolo 2, commi 34 e 5, prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

**Art. 8**  
**Durata degli interventi**

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, del numero di richiedenti la parola e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento in un periodo di norma non superiore a 5 (cinque) minuti al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica soluzione.
2. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, ovvero può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento.

**Art. 9**  
**Risposte e repliche**

1. Il Presidente o, su suo invito, i membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società e coloro che assistono il Presidente ai sensi dei precedenti articoli 2 o 4 rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno ovvero ancora al termine della trattazione congiunta di due o più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto ritenuto opportuno dal Presidente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
2. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.
3. Gli aventi diritto di voto ai sensi di legge e dello Statuto che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere la parola una seconda volta per una breve replica per la durata, di norma, non superiore a 3 (tre) minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. Anche alle repliche si applica il precedente articolo 8, comma 2.

**Art. 10**  
**Proposte di deliberazione**

1. Fermi i limiti stabiliti dalla legge, i soggetti legittimati al diritto di voto in assemblea hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente previste dall'avviso di convocazione (o altra documentazione predisposta dalla Società ai fini dell'assemblea) o formulate dal consiglio di amministrazione ovvero dai soggetti legittimati richiedenti la convocazione dell'assemblea o l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e dello Statuto, purché tale proposte di deliberazione siano pertinenti all'ordine del giorno e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare.
2. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione in base agli anzidetti criteri e alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e decide se porle in votazione.

**Art. 11**  
**Sospensione e rinvio dell'assemblea**

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità (ivi incluso, a titolo esemplificativo, per la predisposizione delle risposte agli interventi) e salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, può sospendere i lavori per un periodo di regola non superiore a 3 (tre) ore, motivando la decisione.
2. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Fermo quanto previsto dall'articolo 2374 del codice civile, l'assemblea, con i relativi quorum, può deliberare di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori entro un termine anche superiore a 5 (cinque) giorni purché adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

**Art. 12**  
**Poteri del Presidente**

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine dell'assemblea e reprimere abusi e turbative al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e permettere l'esercizio dei diritti dei presenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, il Presidente può togliere la parola, comunque nei limiti di legge:
  - a) qualora un soggetto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
  - b) previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
  - c) in tutti i casi in cui un soggetto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine o altri casi di turbative, eccessi o abusi.
3. Qualora uno o più dei presenti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento e richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite, avvalendosi, ove necessario, del Personale Ausiliario.
4. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti spettanti ai soggetti presenti, nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili.

**Art. 13**  
**Chiusura della discussione**

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

**CAPO IV**  
**VOTAZIONE**

**Art. 14**  
**Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soggetti che fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 12, comma 3.
2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione sul medesimo, oppure al termine della discussione di tutti o

alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga.

### **Art. 15** **Votazione**

1. Le votazioni avvengono con il sistema dello scrutinio palese. Salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, il Presidente stabilisce, di norma per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. In particolare, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun avente diritto di voto, per le votazioni il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:
  - a) appello nominale;
  - b) sottoscrizione di scheda;
  - c) alzata di mano;
  - d) alzata e seduta;
  - e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.
2. Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli e di quelli contrari nonché degli astenuti ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione anche con l'assistenza di tecnici esterni della Società per i relativi adempimenti.
3. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno sono messe in votazione, dando di norma precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse sono poste in votazione nell'ordine determinato dal Presidente fino all'approvazione della proposta che abbia conseguito le maggioranze richieste ai sensi di legge e di Statuto.
4. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. I provvedimenti di cui al precedente articolo 12 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

### **Art. 16** **Proclamazione dei risultati**

Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara i risultati delle votazioni.

**CAPO V  
CHIUSURA**

**Art. 17  
Chiusura dei lavori**

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

**CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 18  
Modificazioni**

Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze applicabili.

**Art. 19  
Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e dello Statuto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni contenute nel Regolamento.